

*L'esito del questionario proposto dall'Oic in merito alla contabilizzazione in bilancio*

# Leasing, il modello finanziario fotografa meglio i contratti

Pagine a cura  
DI GIOVANNI VALCARENGHI  
E RAFFAELE PELLINO

**S**pinta al metodo finanziario per quanto riguarda la contabilizzazione del leasing. È quanto emerge dal sondaggio diffuso dall'Organismo italiano di contabilità, al fine di raccogliere l'opinione degli operatori sul tema delle modalità di contabilizzazione del leasing finanziario nella prospettiva di ottenere gli elementi necessari per promuovere, in sede legislativa, un'eventuale modifica del piano regolamentare vigente. Dalle risposte al questionario relativo alla contabilizzazione in bilancio dei beni detenuti in leasing si evince, infatti, che una buona fetta dei partecipanti ritiene che, anche se il modello attualmente in vigore non ha dato particolari problemi applicativi, un modello contabile basato sul metodo finanziario potrebbe dare una migliore rappresentazione dei contratti di leasing in bilancio. Va evidenziato, infatti, che la disciplina del leasing, pur restando immune dalle modifiche apportate dal dlgs 139/2015, presenta, di certo, profili di criticità sul piano contabile in quanto, nel silenzio delle norme e dei principi contabili nazionali, è la normativa fiscale a dettare le linee da seguire ai fini di una corretta rappresentazione in bilancio. Così, il suddetto «decreto bilanci», pur introducendo il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma (articolo 2423-bis, comma 1-bis del codice civile), non ha apportato alcuna modifica alle disposizioni in materia di leasing, rimandando a un nuovo principio contabile internazionale sui

leasing la riorganizzazione della materia: tuttavia, l'Ifrs 16 (Leases), applicabile dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dall'1/1/2019 o da data successiva, ha sì sostituito le vecchie regole contabili previste per le diverse tipologie di leasing ma resta comunque confinato ai soli soggetti Ias adopter. A oggi, infatti, per le imprese Oic adopter, i canoni di locazione, sia operativa che finanziaria, restano da contabilizzare secondo il metodo patrimoniale. Tale disciplina, come noto, prevede che nel bilancio dell'utilizzatore i beni siano rilevati solo all'atto dell'eventuale riscatto del bene, mentre i canoni di locazione vanno contabilizzati alla voce B.8 «Costi per godimento beni di terzi» del conto economico. Per le operazioni di locazione finanziaria sono, altresì, previsti specifici obblighi di informativa in nota integrativa. L'articolo 2427 del codice civile, al numero 22, infatti, prevede che l'utilizzatore di beni in locazione finanziaria, che redige il bilancio in forma ordinaria, debba trascrivere in nota integrativa: «le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile a essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione

sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio». L'articolo 2435-bis lascia fuori dalla informativa in nota integrativa sia le società che redigono il bilancio in forma abbreviata che le micro imprese. Una valida «alternativa» alla contabilizzazione dei contratti di locazione è sicuramente il cd. metodo finanziario. Secondo tale metodo un contratto di locazione si qualifica di «locazione finanziaria» quando trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni locati. Contabilmente, i locatari devono rilevare i beni oggetto di locazione come se fossero stati acquisiti, iscrivendoli nell'attivo dello stato patrimoniale, e in contropartita rilevare un debito per canoni futuri da pagare. Successivamente l'attività è ammortizzata lungo la durata della vita utile, mentre il canone pagato riduce il debito residuo, con contestuale rilevazione di interessi passivi a conto economico. Va qui ricordato che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, l'Oic 17 raccomanda di adottare il metodo finanziario per contabilizzare le operazioni di locazione finanziaria, in quanto tecnicamente preferibile rispetto al metodo patrimoniale. Ed è proprio in tale direzione che l'Oic, alla luce dei risultati della survey, dovrebbe spingere al fine di promuovere in sede legislativa un'eventuale modifica del piano regolamentare vigente.

© Riproduzione riservata



Peso:62%

## Le ragioni dei favorevoli e dei contrari

<b>Feedback rispondenti favorevoli</b>	<p>Le principali considerazioni emerse dalla consultazione di coloro che sono favorevoli al metodo finanziario (sulla base delle indicazioni dello las 17) rilevano che tale «passaggio»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non dovrebbe comportare oneri rilevanti per le società;</li> <li>• favorirebbe una più chiara e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, in quanto il metodo finanziario risulta maggiormente aderente al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma;</li> <li>• consentirebbe l'emersione in bilancio dei beni patrimoniali acquisiti mediante leasing finanziari che, attualmente, non sono rilevati se non al momento del riscatto ad un valore che si discosta dall'effettivo investimento;</li> <li>• consentirebbe l'iscrizione in bilancio del bene che concorre al conseguimento delle performance aziendali e contestualmente mostrerebbe agli utilizzatori del bilancio l'impegno finanziario che l'azienda dovrà sostenere al fine di onorare il contratto</li> </ul>
<b>Feedback rispondenti contrari</b>	<p>Coloro che sono contrari al metodo finanziario ritengono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'informativa da fornire in nota integrativa ai sensi dell'articolo 2427, numero 22, del codice civile sia già adeguata a rappresentare gli effetti dei leasing finanziari;</li> <li>• dal punto di vista contabile, sia anacronistico, sostituire un modello collaudato da parte delle piccole e medie imprese italiane con un altro modello le cui logiche sottostanti sono state riformate e superate</li> </ul>



Peso:62%